REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO LI | BARI, 3 SETTEMBRE 2020 | **n. 125 *suppl.***

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI BRINDISI
Statuto comunale. 4

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI BRINDISI
Statuto comunale.

STATUTO

DEL

COMUNE DI BRINDISI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 9 luglio 2020

STATUTO DEL COMUNE DI BRINDISI

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Il Comune

1. Il Comune di Brindisi è Ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione Puglia, con la Provincia di Brindisi e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale. Ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e favorisce la crescita integrale della persona umana ed il valore della solidarietà sociale in primo luogo verso i soggetti più deboli; promuove il progresso socio-culturale della propria comunità ispirando la propria azione al principio della pari opportunità.
2. E' ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà.
3. E' ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
4. E' dotato di autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti, delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
5. E' titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
6. Ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della Legge e dello Statuto, al fine di affermare il principio della democrazia nella gestione degli interessi della comunità brindisina.
7. Esercita le funzioni mediante gli Organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 2
Territorio e Popolazione

1. Il territorio del Comune di Brindisi è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dal n. 1 al n. 195 confinanti:
   - a nord con mare Adriatico e Comune di Carovigno;
   - a sud con i Comuni di San Donaci, Cellino San Marco e San Pietro Vernotico;
   - ad est con mare Adriatico;
   - ad ovest con i Comuni di Carovigno, San Vito dei Normanni e Mesagne;

   e comprende la popolazione posta con esso in relazione organica.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante "referendum".
3. Il Comune esplica le proprie funzioni ed esercita l'attività amministrativa nell'ambito dei confini del proprio territorio che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.

Art. 3
Sede, Gonfalone, Stemma

1. La sede del Comune e dei suoi Organi è posta in Brindisi, nel Palazzo Comunale di piazza Matteotti e può essere modificata solamente con la stessa procedura stabilita per le modifiche dello Statuto.

2. Gli organi del Comune possono eccezionalmente riunirsi, per esigenze particolari, in sedi diverse.
3. Elementi distintivi del Comune di Brindisi sono lo stemma e il gonfalone, così descritti:
   STEMMA: "Di rosso al massacro di cervo d'oro; ramifero d'argento sormontato da due colonne dello stesso, con basi, capitelli e corona all'antica d'oro.
   Lo scudo è sormontato dalla corona di città, fregiato delle insegne della croce di guerra, araldicamente disposte".
   Lo stemma è quello concesso con Regio Decreto in data 14.8.1924.
   GONFALONE: "Drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e coronato dallo stemma del Comune con la iscrizione centrata in argento "Comune di Brindisi". Le parti di metallo e i nastri saranno d'argento. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Cravatta e nastri tricolorati, dai colori nazionali, frangiati d'argento".
4. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
5. E' espressamente vietata la riproduzione dello stemma e l'uso del gonfalone per fini politici.

Art. 4
Lo Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2. Lo Statuto è redatto dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzate nella comunità brindisina, attraverso idonee forme di consultazione preventiva, ed è approvato con le modalità stabilite dall'art. 6, quarto comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.
3. Lo Statuto concorre a garantire la partecipazione libera e democratica dei cittadini all'attività politico - amministrativa del Comune.
4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statale e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità brindisina.
5. La legislazione in materia di ordinamento del Comune e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esso conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 5
I principi di azione

1. Il Comune di Brindisi fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitino la realizzazione per una piena valorizzazione dell'identità e dignità dei cittadini.
2. L'azione del Comune è rivolta ai componenti della propria comunità, comprese le persone che per ragioni di lavoro, di interesse e di studio siano, comunque, in rapporto con essa.
3. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
4. Riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli; a tal fine, il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante specifiche iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

5. Favorisce l'affermazione di una città multietnica attraverso l'accoglienza, la promozione della tolleranza, la pratica dell'integrazione razziale, la particolare dignità delle diverse culture etniche e delle minoranze.
6. Il Comune promuove e favorisce in prospettiva federalista iniziative di pace e di collaborazione tra i popoli secondo i principi fondamentali della Carta Europea delle libertà locali approvata dagli Stati Generali dei Comuni e delle Regioni d'Europa.
7. Il Comune stringe gemellaggi e rapporti d'amicizia con Enti locali italiani e stranieri per far crescere la conoscenza e la solidarietà tra i popoli.
8. Nel rispetto dei precetti della normativa statale e regionale nonché nei limiti delle disponibilità di bilancio, il Comune concorre alle spese necessarie alla conservazione degli edifici adibiti al culto. Assume la realizzazione di interventi idonei a garantire l'esercizio della pratica religiosa in luogo pubblico.
9. Recupera, valorizza il proprio patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale per promuovere la cultura e per rilanciare il turismo.
10. Riconosce, nel rispetto del pluralismo, le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato, le fondazioni, i comitati, sia a livello territoriale che di quartiere, orientando la propria azione politico - amministrativa alla promozione e valorizzazione degli organismi di partecipazione e cooperazione.
11. Favorisce democraticamente iniziative che mirano alla crescita intellettuale di tutte le forze sociali nel quadro del diritto alla cultura e delle relative esigenze, anche in riferimento ai mutamenti socio-culturali ed alla promozione umana e, quindi, all'innalzamento del livello di civiltà.
12. Nel rispetto dei principi costituzionali, riconosce la funzione e il ruolo dei sindacati maggiormente rappresentativi su scala nazionale, nonché le altre espressioni sindacali presenti territorialmente con le loro strutture.
13. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni si impegna, non solo sul piano giuridico formale, a concorrere nella realizzazione della piena parità di diritti e opportunità tra uomo e donna, promuovendo iniziative idonee a favorire il processo di emancipazione della donna sia nella coscienza che nella vita sociale.
14. Promuove la difesa dell'infanzia, l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e l'effettiva partecipazione alle attività della città dei disabili e degli anziani.
15. Adotta di propria iniziativa, ovvero per iniziativa popolare, nelle materie di competenza, Carte dei diritti e dei doveri dei cittadini.

Art. 6
Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto ed utilizzazione del territorio, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali, enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, di cooperazione e collaborazione, secondo le norme della Legge e dello Statuto.

Art. 7
Servizi Sociali

1. Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in danaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.

2. Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, ai disabili e agli indigenti.
3. Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero e al turismo sociale.
4. Il Comune promuove la diffusione dello sport quale strumento di aggregazione sociale e di sviluppo della persona.
5. Favorisce l'attività di Enti e Organismi nei casi e con le modalità previste dal Regolamento.
6. Promuove la creazione di idonee strutture per l'esercizio di attività sportive e ricreative, assicurandone l'accesso ai cittadini singoli ed associati e regolamentandone l'utilizzo.
7. Concorre ad assicurare, con l'Azienda sanitaria locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino e interesse della comunità locale, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati.
8. Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione e alla Provincia, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico, psichico, relazionale ed ambientale della popolazione del Comune.
9. Concorre alla predisposizione degli strumenti per far fronte alle esigenze della protezione civile e dell'immigrazione.
10. Attua, secondo le modalità previste dalle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio e, in particolare, l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
11. Favorisce i collegamenti con le comunità di emigrati residenti all'estero.
12. Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale ed ambientale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

Art. 8
Sviluppo economico

1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale, onde consentire la creazione di nuovi posti di lavoro.
2. Istituisce, regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.
3. Promuove programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario avanzato per assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile.
4. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale, economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.
5. Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.
6. Promuove lo sviluppo dell'artigianato locale, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
7. Collabora con la Regione e la Provincia per la qualificazione e lo sviluppo dell'agricoltura, dell'agro-industria e dell'agriturismo quali attività economiche legate alla particolare vocazione del territorio; favorisce una migliore connessione delle fasi produttive e commerciali, attraverso opportuni interventi di carattere informativo, promozionale e infrastrutturale.
8. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche, favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.
9. Il Comune difende l'ambiente da ogni forma d'inquinamento, ne preserva e ne difende la qualità armonizzandola con le necessità di sviluppo della comunità.
10. Riconosce particolare rilevanza agli interventi rivolti alla tutela ed alla valorizzazione del porto, considerata la vocazione di Brindisi quale porta dell'Adriatico verso l'Oriente. Analoga rilevanza è riconosciuta all'Aeroporto Civile, quale strumento di sviluppo civile.

Art. 9
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio, anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l'eliminazione di particolari fattori di inquinamento.
2. Garantisce che l'uso e l'assetto del territorio siano rivolti alla protezione della natura e dell'ambiente, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali, artigianali e commerciali.
3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.
4. Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale, capace di garantire la più ampia mobilità individuale e collettiva, conformemente a quanto previsto dalle leggi a carattere nazionale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
5. Promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo, tenendo presenti le esigenze di salvaguardia dell'ambiente.

Art. 10
I regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio Comunale adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento del Consiglio comunale e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la facoltà esclusiva di modificarli ed abrogarli.
3. I regolamenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. I regolamenti acquistano efficacia dopo 15 gironi di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line.

Art. 11
L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza, nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Sono previsti principi, forme e strumenti idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, agevolando l'accesso alle istituzioni secondo le modalità previste dalla legge 7 Agosto 1990, n° 241, ed eventuali modificazioni ed integrazioni.
3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno portato alla relativa determinazione.
4. Ogni atto amministrativo ha tempi certi, stabiliti dal regolamento; l'inosservanza di questi comporta, nei casi più gravi, responsabilità dell'Amministrazione e dei funzionari responsabili del procedimento, con diritto al risarcimento del danno anche per gli interessi lesi, pubblici e privati.

Art. 12
La programmazione

1. Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale; su questa base fissa la propria azione mediante progetti, piani generali e settoriali, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.
2. Assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Partecipa, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.

Art. 13
Informazione e Albo Pretorio

1. Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione a beneficio delle categorie produttive, nonché delle fasce giovanili e cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.
2. Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi, ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.
3. Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione ed informazione nei modi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento.
4. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sul sito istituzionale informatico del Comune di Brindisi (Albo Pretorio on-line), gestito dall'Ente ai sensi della normativa statale in materia.

Art.14
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono disciplinati dall'apposito regolamento.

TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
ORGANI DI GOVERNO

Art. 15
Gli Organi di governo

1. Sono Organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.

2. Agli Organi di governo é affidata la rappresentanza democratica della comunità locale e la realizzazione dei principi stabiliti dallo Statuto, nell'ambito della legge.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16
Articolazione interna del Consiglio Comunale

Sono organi interni del Consiglio comunale:

a) Il Presidente
b) L'Ufficio di Presidenza
c) I gruppi consiliari
d) Le Commissioni consiliari consultive e permanenti, speciali, d'indagine e d'inchiesta.

Art. 17
Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente:
   a) rappresenta il Consiglio comunale, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale;
   b) tutela le prerogative e assicura il pieno e libero esercizio del mandato a tutti i consiglieri comunali;
   c) insedia le Commissioni e ne verifica il buon andamento;
   d) garantisce il rispetto delle norme del presente Statuto e del Regolamento del Consiglio, con particolare riferimento a quelle inerenti la tutela dei diritti delle opposizioni;
   e) convoca il Consiglio fissando la data e l'ordine del giorno, sentito il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo consiliari;
   f) riunisce il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Riunisce il Consiglio entro 24 ore dalla richiesta quando il Sindaco rappresenta, motivando, la particolare urgenza della trattazione;
   g) riunisce il Consiglio nel termine di dieci giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai revisori dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000;
   h) sottoscrive con il Segretario generale, i verbali e gli estratti delle deliberazioni;
   i) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
   j) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio comunale;
   k) sovrintende all'autonomia finanziaria del Consiglio comunale nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
   l) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
   m) esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale, avvalendosi degli uffici comunali deputati. Rappresenta il Comune in celebrazioni, cerimonie, manifestazioni pubbliche in genere, su delega del Sindaco;
   n) assicura adeguata e preventiva informazione alla cittadinanza sulle questioni sottoposte al Consiglio, nonché sull'attività amministrativa svolta dall'Organo;
2. La carica di Presidente del Consiglio comunale è incompatibile con quella di capogruppo consiliare, fatta eccezione per i gruppi consiliari composti da un solo consigliere;

3. L'esercizio dei poteri del Presidente del Consiglio è disciplinato dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 18
L'Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio comunale è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente;
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente ha luogo a scrutinio segreto, con unica votazione, con voto limitato a uno. Risultano eletti, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente coloro i quali riportano il maggior numero di voti;
3. nei confronti del Presidente e del vice Presidente del Consiglio comunale può essere proposta, anche cumulativamente, mozione di sfiducia motivata, sottoscritta da almeno quindici consiglieri comunali. La proposta deve essere sottoposta a votazione nella prima seduta utile del Consiglio comunale; se approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, comporta la decadenza dalla carica;
4. L'ufficio di Presidenza del Consiglio:
   a) coopera con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
   b) cura l'amministrazione dei servizi, attrezzature e risorse finanziarie assegnati ai consiglieri comunali;
   c) cura i rapporti con i gruppi consiliari assicurandone il funzionamento nei termini stabiliti dal Regolamento del Consiglio comunale;
5. Il Regolamento del Consiglio comunale prevede idonee forme di informazione interna sugli atti dell'Ufficio di Presidenza;
6. Il Regolamento di cui al precedente comma disciplinerà gli atti presidenziali e le forme della loro attuazione;
7. Per le attività del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni consiliari e dei gruppi consiliari è costituito l'Ufficio del Consiglio comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale, fatte salve le prerogative e le competenze demandate dalla Legge alla Giunta comunale.

Art. 19
I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi. La composizione dei gruppi è disciplinata dal regolamento del Consiglio comunale.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esplicazione delle loro funzioni, strutture e mezzi idonei alle loro esigenze, in ragione della rispettiva consistenza numerica. L'individuazione delle strutture, del personale e dei mezzi ritenuti idonei viene disposta dalla Giunta comunale, previo parere obbligatorio della Conferenza dei capigruppo entro 60 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale.

Art. 20
La Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo consiliari è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
   Ad essa compete:
   a) di esprimere parere su ogni questione sottoposta dal Presidente del Consiglio ed in particolare su quelle riguardanti l'interpretazione del regolamento o conflitti di competenza tra organi del Comune;
   b) di coadiuvare il Presidente del Consiglio nell'organizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
2. La conferenza dei Capigruppo consiliari può essere convocata dal Sindaco per essere sentita su questioni di particolare rilevanza per gli interessi della comunità locale in relazione alle funzioni istituzionali del Comune.

Art. 21
Le Commissioni consiliari permanenti

1. Sono istituite, in seno al Consiglio comunale, Commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo e consultive.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, la loro competenza per materia, il sistema di nomina, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli Enti ed Aziende dipendenti, nonché di esperti, membri di associazioni, Enti ed Istituzioni.
5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipazione ai lavori delle Commissioni permanenti senza diritto di voto.
6. Le Commissioni consiliari permanenti esaminano le deliberazioni di competenza della Giunta che questa intenda sottoporre al loro parere.
7. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
8. Ai membri delle Commissioni consiliari permanenti spettano le indennità di presenza, di missione e di rimborso spese nelle misure previste dalla legge.

Art. 22
Le Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire, nel proprio seno, anche su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, Commissioni speciali per svolgere:
   a) indagini sulle attività dell'Amministrazione;
   b) inchieste su atti e fatti posti in essere dall'Amministrazione;
   c) istruttorie, studio e proposte su questioni di particolare e rilevante importanza per l'Amministrazione comunale.
2. La deliberazione consiliare istitutiva stabilisce la composizione della Commissione, assicurando, comunque, il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. L'istituzione é deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, mentre la nomina dei membri sarà effettuata secondo le modalità previste dal Regolamento.
4. Si applicano le disposizioni dell'art.101 del D.P.R. 16 maggio 1960. N. 570. Le commissioni sono legittimate ad acquisire testimonianze, informazioni, atti e documenti utili per l'esercizio delle loro funzioni.
5. La Presidenza delle Commissioni di cui al punto a) e b) del comma 1 del presente articolo, è garantita in favore della minoranza.

Art. 23
Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. La prima seduta è convocata dal

Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

2. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla elezione del Presidente e del Vice presidente del Consiglio.
3. Il Consiglio esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti e procede alle operazioni di convalida sulla base di una proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio del Segretario Generale, nel rispetto delle norme vigenti in materia ed ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Per le validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 35 e 36 dello Statuto.
6. Non si fa luogo all'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 24
Prerogative del Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita la propria funzione senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Il Consigliere entra in carica al momento della sua proclamazione. In caso di subentro, il surrogante partecipa ai lavori del Consiglio, immediatamente, a seguito dell'adozione della delibera di surroga e convalida.
3. Esercita il diritto di iniziativa deliberativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
5. Le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono disciplinati dal regolamento.
6. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali fa parte. L'assenza dalla seduta deve essere giustificata a termini del Regolamento del Consiglio comunale.
7. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
8. Al Consigliere è assicurata l'assistenza processuale, civile e penale in ogni grado, in conseguenza di fatti ed atti connessi nell'espletamento delle proprie funzioni, salvo casi di conflittualità di interessi con il Comune.
9. Al Consigliere spettano il gettone di presenza, le indennità di missione e di rimborso spese forzose nelle misure previste dalla legge.
10. Il Consigliere comunale, è tenuto a corrispondere agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge, fornendo tutte le dichiarazioni e informazioni stabilite, con la tempestività pure prescritta.
11. Al fine di tutelare l'onorabilità di ogni componente del Consiglio e di garantire rapporti e relazioni ispirati alla correttezza e all'etica, ogni Consigliere comunale ha diritto di richiedere un giudizio ad un apposito giuri d'onore, qualora ritenga offesa la sua onorabilità da fatti accaduti o dichiarazioni espresse nelle sedute del Consiglio comunale. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina la composizione e il funzionamento del giuri d'onore.

Art. 25
Cessazione dalla carica di Consigliere

1. I Consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
2. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per cinque sedute consecutive ai lavori del Consiglio decadono dalla carica. A tale riguardo il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data del provvedimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci, secondo le previsioni e le procedure dell'art. 38, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000.
5. La surrogazione deve avvenire, entro e non oltre 10 giorni, con deliberazione del Consiglio.
6. Non si fa luogo alla surrogazione quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, a norma dell'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.
7. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art. 45, secondo comma, del D. lgs. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza del Consigliere sospeso, il Consiglio procede alla surrogazione.

Art. 26
Consigliere Anziano

1. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi dell'art. 73 del Decreto legislativo n. 267/2000, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri, ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.
2. Il Consigliere Anziano, oltre a svolgere le incombenze previste dalla legge e dallo Statuto, assume la Presidenza del Consiglio comunale quando siano assenti o impediti il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 27
Elezione e durata in carica

1. Il Consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.
2. La durata in carica dei Consiglieri, il loro numero e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 28
Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale, espressione diretta della rappresentanza della comunità locale che lo elegge, é depositario della potestà statutaria, regolamentare ed organizzatoria connessa all'autonomia del Comune.
2. Il Consiglio individua e interpreta i bisogni e gli interessi generali della comunità.
3. Svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica su tutta l'attività del Comune, in relazione agli obiettivi programmati ed ai risultati conseguiti.
4. Esplica le sue funzioni con atti fondamentali riferiti agli interessi della comunità.
5. Assicura e garantisce lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con altri soggetti pubblici o privati, nonché gli istituti della partecipazione con strumenti di collegamento, di consultazione e di coordinamento.
6. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 29
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce la programmazione generale dell'Ente e ne adotta gli atti fondamentali, con particolare riguardo:
   a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
   b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
   c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che definiscono i piani di investimento;
   d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente e alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
   e) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
   f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
2. Il Consiglio può stabilire i criteri-guida per la concreta attuazione del documento programmatico ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'organizzazione.
3. Il Consiglio può esprimere direttive alla Giunta perché adotti provvedimenti ritenuti necessari dai Revisori dei conti per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale.
4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati negli Enti collegati, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
5. Il Consiglio può prendere iniziative, adottare risoluzioni, mozioni e ordini del giorno per esprimere sensibilità ed orientamenti presenti in città su temi ed avvenimenti di rilievo locale, ma anche nazionale ed internazionale.

Art. 30
Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti per le attività:
   a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
   b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per

conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti. A tale scopo il Presidente del Consiglio comunale assicura adeguata informazione al Consiglio comunale.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo é esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. E' istituito un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire i risultati più elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.
4. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Presidente del Consiglio, alla Commissione consiliare competente, alla Giunta ed al Collegio dei Revisori dei conti, dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.
5. Nella funzione di controllo e di indirizzo, il Consiglio comunale si avvale della collaborazione del Collegio dei Revisori dei conti, che si manifesta con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento di contabilità.
6. Nell'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo, il Consiglio si esprime con voto:
   - in merito alle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, così come proposte dal Sindaco;
   - in merito alla verifica, in sede di bilancio consuntivo, dell'attuazione delle linee programmatiche da parte dell'esecutivo, sulla base di una relazione proposta dal Sindaco.
7. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile nell'ambito dello stanziamento del bilancio comunale. Esso si avvale di un'apposita struttura organizzativa, l'Ufficio del Consiglio comunale, secondo la disciplina fissata dal Regolamento del Consiglio comunale. Nel bilancio di previsione dovranno essere previsti stanziamenti concernenti le risorse finanziarie la cui articolazione, in sede preventiva, dovrà essere contenuta nel piano esecutivo di gestione.

Art. 31
Gli atti fondamentali

Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva, oltre che per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art.42 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, per i provvedimenti ad esso attribuiti da altre disposizioni della legge suddetta, da leggi ad essa successive, nonché per quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità e/o decadenza dei Consiglieri comunali ed alla loro surroga.

Art. 32
Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune

1. Spetta al Consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, di competenza del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, società, aziende, organismi ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Qualora il Consiglio Comunale non provveda alla definizione degli indirizzi, di cui al comma precedente, entro 45 giorni dal suo insediamento, il Sindaco è legittimato ad effettuare le nomine di propria competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 59, secondo comma, del presente Statuto.
3. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, di competenza del Consiglio comunale medesimo, sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Sindaco le sottopone alla Conferenza dei capi gruppo consiliari, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.

4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di sua competenza, di cui ai precedenti commi, in seduta pubblica e con la votazione a scrutinio segreto, osservando le modalità stabilite dal regolamento per assicurare la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, laddove prevista, entro i termini di cui al secondo comma dell'art. 59 del presente Statuto.
5. In ogni caso, i rappresentanti nominati dal Comune durano in carica quanto l'organo che li ha rispettivamente nominati. Cessano comunque dalla carica con il rinnovo dell'organo che li ha eletti, fatto salvo il regime di "prorogatio" nei limiti previsti dalle vigenti leggi.
6. Gli amministratori delle Aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il Consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia, con le modalità stabilite dal successivo art.49.
7. La revoca di Amministratori di Aziende speciali e di Istituzioni può essere disposta dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco.

Art. 33
Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato, in via ordinaria, dal Presidente del Consiglio, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza e degli argomenti da trattare, sentita la conferenza dei capigruppo;
2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri in carica.
3. Nei casi in cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio medesimo in un termine non superiore ai venti giorni e ad inserire all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. In caso di urgenza, la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. In ogni caso il Consiglio si riunisce:
   a. Almeno tre volte all'anno, per l'approvazione del rendiconto della gestione, della ricognizione degli equilibri di bilancio e l'approvazione del bilancio annuale di previsione e dei relativi documenti ad esso allegati;
   b. Secondo le previsioni del Regolamento per la presentazione e discussione di interrogazioni ed interpellanze;
   c. Entro trenta giorni dalla presentazione delle mozioni che dovranno essere inserite nell'ordine del giorno di una seduta consiliare.
6. Può altresì riunirsi in seduta solenne per dare particolare rilievo al contenuto della seduta stessa.

Art. 34
Ordine del giorno e avviso di convocazione

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente del Consiglio secondo le norme del regolamento e sentita la conferenza dei capigruppo.
2. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, ovvero per posta elettronica secondo le norme stabilite dal regolamento nei seguenti termini:
   a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
   b) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi di urgenza.
3. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 35
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati per legge al Comune computando, a tal fine, il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione é sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quindici consiglieri computando, a tal fine, il Sindaco.
3. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una prima andata deserta per mancanza del numero legale.
4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dal precedente articolo 34 e non intervenga alla seduta la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 36
Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione é valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si considerano voti espressi:
   a) il voto di astensione;
   b) le schede bianche e quelle nulle in caso di votazione a scrutinio segreto.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 37
Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo, di regola con voto palese.
2. Il regolamento può stabilire i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 38
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 39
Verbale delle sedute

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale con il compito di assicurare, attraverso dipendenti da lui designati, la stesura del processo verbale della seduta e rendere pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dal Presidente, dal Sindaco e dai Consiglieri.
2. Per ciascun oggetto trattato durante le sedute del Consiglio é redatto processo verbale della deliberazione secondo modalità stabilite dal regolamento, sottoscritto dal Presidente della seduta, dal Consigliere Anziano, dal Segretario Generale e dal funzionario che ha curato la stesura del processo verbale. Nel verbale devono essere indicati i nomi dei Consiglieri presenti, di quelli intervenuti nella discussione e di quelli astenutisi dalla votazione, nonché i voti favorevoli e quelli contrari.

3. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 40
Regolamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale é dotato di autonomia funzionale e organizzativa nonché finanziaria, in conformità al dettato dell'art. 30, co. 7, del presente Statuto. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La stessa procedura é richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 41
Composizione della Giunta

La Giunta comunale é composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a quanto stabilito dalla Legge.

Art. 42
Nomina degli Assessori

1. Il Sindaco nomina con proprio atto gli Assessori, conferendo ad uno di essi le attribuzioni di Vice Sindaco, secondo le modalità previste per legge.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, nel rispetto della rappresentanza di genere prevista dalla Legge.
3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina degli Assessori nella prima seduta successiva all'elezione del Consiglio.
4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e possono relazionare sui provvedimenti da loro proposti esprimendo voto consultivo.

Art. 43
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause d'ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore della rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto della accettazione della nomina ad Assessore ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista, come previsto dalla legge vigente in materia e successive modifiche ed integrazioni.
3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

4. Non possono essere nominati Assessori il coniuge, gli ascendenti i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 44
Anzianità degli Assessori

1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine di precedenza nella lista dei nominati, comunicata al Consiglio da parte del Sindaco.
2. L'Assessore comunale nominato straordinariamente in sostituzione di un altro non acquista la prerogativa dell'anzianità del surrogato in pregiudizio degli Assessori comunali in carica.

Art. 45
Durata in carica

1. La Giunta dura in carica quanto il Consiglio ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento della nuova Giunta.
2. Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco ne assume temporaneamente le funzioni o incarica altro Assessore dandone comunicazione al Consiglio.
3. Nell'ipotesi di dimissioni, rinuncia, decadenza, sospensione o decesso di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla sostituzione entro 10 giorni dall'evento che ha determinato la cessazione o sospensione dalla carica, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la nuova nomina;
4. Per la sostituzione degli assessori si osservano le disposizioni di cui all'art. 42, secondo comma, del presente Statuto.

Art. 46
Dimissioni degli Assessori

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco ed acquisite al protocollo generale del Comune.
2. Il Sindaco provvede alla sostituzione dell'Assessore o degli Assessori dimissionari entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la nomina.
3. Per la sostituzione degli Assessori dimissionari si osservano le disposizioni di cui all'art. 44, secondo comma, del presente Statuto.

Art. 47
Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può, in ogni momento e con atto motivato, revocare uno o più Assessori, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione e dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la revoca.
2. Per la sostituzione dell'Assessore revocato si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, secondo comma, dello Statuto.

Art. 48
Decadenza dalla carica di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Assessore avviene per una delle cause previste dalla legge.
2. In caso di decadenza dalla carica di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione entro dieci giorni dalla pronuncia della decadenza, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la nomina.
3. Per la sostituzione degli Assessori decaduti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, secondo comma, dello Statuto.

Art. 49
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta di Sindaco o Giunta non comporta le dimissioni di tali organi. La cessazione dalla carica per sopravvenuta sfiducia è regolata dalla Legge vigente sull'ordinamento degli Enti Locali, così come richiamata nei successivi commi.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale e con voto palese dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 50
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. Le dimissioni dalla carica di Sindaco devono essere presentate per iscritto mediante formale comunicazione diretta al Consiglio comunale da depositarsi presso l'ufficio del Segretario Generale, che ne dispone la tempestiva annotazione nel registro del protocollo generale del Comune e ne cura la trasmissione in copia al Prefetto, al Presidente del Consiglio e al Vice Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco possono essere presentate anche oralmente nel corso di una riunione della Giunta o del Consiglio comunale e, in tal caso, ne viene data annotazione nel verbale.
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 267/2000. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore reperibile più anziano di età.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
5. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

Art. 51
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale o dei funzionari dirigenti. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio la propria attività e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso.

Art. 52
Attività e funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale é collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente di quelle dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite con atto del Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.
5. Il Sindaco con proprio atto conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la propria sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione di cui al precedente comma 3° dell'art. 50 dello Statuto.
6. In relazione a programmi o progetti che coinvolgano le competenze di più Assessori, il Sindaco attribuisce la funzione di coordinamento all'Assessore con competenze prevalenti.
7. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

Art. 53
Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale é convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno, tenute presenti le proposte avanzate dai singoli Assessori.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta é convocata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore Anziano.
3. La convocazione della Giunta deve avvenire, salvo i casi di urgenza, con avviso scritto da consegnarsi agli Assessori, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, almeno ventiquattr'ore prima della seduta.
4. La Giunta delibera validamente con la presenza della metà più uno degli Assessori ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
6. Le deliberazioni della Giunta sono dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alla stessa partecipa il Segretario Generale ed assiste il dipendente incaricato della redazione del processo verbale. Il Sindaco, tuttavia, può disporre che alle adunanze della Giunta, per l'esame di particolari argomenti, siano presenti, in funzione referente e/o consultiva, dirigenti e funzionari del Comune, nonché i Consiglieri non Assessori ai quali sono state assegnate attribuzioni, ai sensi dell' art. 60, 1° comma.
8. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari questioni afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Società miste, Istituzioni e Commissioni.
9. Il processo verbale delle adunanze della Giunta è sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta, dall'Assessore Anziano, dal Segretario Generale e dal dipendente incaricato della stesura del verbale.

Art. 54
Indennità

1. Competono al Sindaco ed agli Assessori le indennità mensili di funzione e di missione, nonché il rimborso delle spese forzose, nella misura prevista dalla legge.
2. Al Sindaco e agli Assessori si applica il disposto di cui all'art. 24 comma 10 del presente Statuto.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 55
Funzioni

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale e ne ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza giuridica.
2. Esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 56
Competenze in qualità di Capo dell'amministrazione

Spetta al Sindaco:

a. entro il termine di quaranta giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta Comunale, presentare al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
b. nominare e revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al primo Consiglio utile. Spetta, altresì, al Sindaco sostituire entro dieci giorni gli Assessori dimissionari;
c. convocare e presiedere la Giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data dell'adunanza;
d. nominare, designare e revocare, secondo quanto previsto per legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, Società di capitali ed altri organismi;
e. chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio;
f. il Sindaco, quale rappresentante legale dell'ente locale, è l'organo che lo rappresenta in giudizio, ed è legittimato a rilasciare e sottoscrivere la procura ai difensori dell'ente;
g. promuovere davanti all'Autorità Giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, salvo ratifica della Giunta nella prima adunanza;
h. coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli Assessori;
i. sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
j. nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e definire gli incarichi dirigenziali, quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità previste dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;
k. impartire al Segretario Generale e ai dirigenti le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità, nonché i criteri generali per la fissazione dell' orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;
l. coordinare e riorganizzare, nell'ambito dei criteri eventualmente scelti dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici del settore della panificazione, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti e modificarli in caso di inquinamento o emergenza;

m. informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
n. indire i "referendum" comunali;
o. nominare i messi notificatori;
p. autorizzare, altresì, i dipendenti a svolgere incarichi loro conferiti da amministrazioni pubbliche o organismi dipendenti o ai quali essi partecipano, quali, ad esempio, commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza, sempreché non vi sia conflitto di interessi con il Comune e compatibilmente con le esigenze di servizio;
q. promuovere, concludere ed approvare con atto formale gli accordi di programma di cui all'art. 34 del Decreto legislativo n. 267/2000, salvo ratifica del Consiglio comunale nel caso previsto dal comma quinto dello stesso articolo;
r. esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;
s. sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
t. provvedere all'osservanza dei regolamenti, d'intesa con gli Assessori preposti ai vari settori.

Art. 57
Attribuzioni in qualità di Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
   a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;
   b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
   c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti Commissariati di polizia;
   d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 58
Potere di ordinanza

1. Il Sindaco può emanare ordinanze per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti e deliberazioni comunali e a leggi e regolamenti generali, nonché adottare provvedimenti contingibili e urgenti, ai sensi delle vigenti norme, per le emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, e per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
2. Chi sostituisce il sindaco esercita medesimo potere di ordinanza. Con il regolamento, di cui all'art.102 dello Statuto, i poteri di ordinanza attuativa possono essere attribuiti al Segretario Generale ed ai Dirigenti. Tali ordinanze vengono emanate nel rispetto delle direttive del Sindaco.
3. Le ordinanze aventi carattere generale devono essere pubblicate all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune per la durata di 15 giorni, salvo pubblicazioni di durata diversa stabilite dalla legge o dai regolamenti. Esse, inoltre, devono essere portate a conoscenza del pubblico nelle forme ritenute più idonee.
4. Le ordinanze rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

Art. 59
Nomina e revoca dei rappresentanti del Comune

1. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso

Enti, Aziende, Istituzioni, Società di capitali e altri organismi, di sua spettanza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, a norma dell'art. 32 dello Statuto.

2. Tutte le nomine di cui al precedente comma devono essere effettuate entro 45 giorni decorrenti dalla data dell'insediamento o da quella di esecutività della deliberazione consiliare contenente gli indirizzi, a norma dell' art. 32 del presente Statuto.
3. Almeno venti giorni prima di effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza, nell'ambito dei termini di cui al precedente comma, il Sindaco ne informa la Conferenza dei capigruppo, in modo che possa fargli pervenire eventuali proposte documentate almeno dieci giorni prima della scadenza di tali termini.
4. La revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società di capitali e altri organismi può essere disposta dal Sindaco, in ogni tempo, previa proposta motivata da sottoporre al parere della Conferenza dei capigruppo.
5. Lo scioglimento del Consiglio comunale, per scadenza ordinaria o anticipata, determina comunque la decadenza dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società di capitali e altri organismi, a far tempo dal 45° giorno dopo l'insediamento del nuovo Consiglio comunale, fatta salva la loro "prorogatio" nei limiti fissati dalle vigenti leggi.
6. I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società di capitali ed altri organismi sono tenuti a presentare ogni semestre e ogni qualvolta lo richieda espressamente il Sindaco o il Presidente del Consiglio, una relazione che dia conto del proprio operato con riferimento agli atti di indirizzo ricevuti.

Art. 60
Deleghe

1. Il Sindaco può attribuire speciali deleghe a consiglieri comunali, che non siano già state assegnate a norma dell'art. 52 dello Statuto. Questi possono però solo essere incaricati di studi ed istruttorie su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino, in ogni caso, la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti rientranti nelle funzioni dirigenziali.
2. Il Sindaco può, altresì, delegare al Segretario Generale, ai Dirigenti oppure a uno o più funzionari il rilascio di attestati e certificazioni che la legge gli affida nella sua veste di Ufficiale di Governo.
3. Tutte le deleghe devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale, alla Giunta ed alle Autorità previste dalla legge.

Art. 61
Giuramento e distintivo

1. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta giuramento davanti al Consiglio con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portare a tracolla.

Art. 62
Supplenza del Sindaco

1. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la sostituzione spetta al Vice Sindaco, in assenza o impedimento di questo, all'Assessore anziano.
2. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di Ufficiale di Governo.

TITOLO III
LA P ARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 63
Istituti

Sono istituti della partecipazione:
a) l'iniziativa popolare;
b) gli organi di partecipazione e consultazione;
c) il referendum;
d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
e) l'azione popolare;
f) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
g) il garante dei diritti della persona disabile.

CAPO II
INIZIATIVA POPOLARE E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Art. 64
L'iniziativa popolare

1. Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.
2. Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.
3. Le proposte articolate, previo parere della Commissione consiliare, che ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione dei presentatori, sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio, che delibera entro due mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento.
4. Le organizzazioni e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta, a seconda della loro competenza.
5. Il regolamento del Consiglio comunale prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.
6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa assicurando anche l'assistenza dei competenti uffici.

Art. 65
Organismi di partecipazione e consultazione

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e i "forum"; promuove la formazione di organismi di partecipazione e l'istituzione di consultazioni tematiche, anche su base di quartiere o di frazione, al fine di consentire la possibilità d'intervento nei vari momenti della attività amministrativa.

2. Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.
3. Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti, sia di loro interesse, sia di interesse generale, riguardanti i programmi e i piani.
4. L'Amministrazione indice annualmente una Conferenza dei servizi locali di intesa con le Associazioni degli utenti e organizzazioni sindacali. Il Regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

CAPO III
IL REFERENDUM

Art. 66
Il Referendum consultivo

1. Possono essere promossi referendum consultivi nelle materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Hanno diritto di voto i titolari dei diritti di partecipazione, che non si trovino nelle condizioni di esclusione dall'elettorato passivo a causa di sentenza che la comporti.
4. Il Regolamento disciplina i termini, le modalità e le procedure del referendum consultivo.

Art. 67
Il Referendum propositivo

1. Il Referendum popolare può essere proposto quando sia stata depositata presso la Segreteria Generale una richiesta formulata da cinque promotori, costituitosi con atto notarile, ed accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi almeno 4.000 sottoscrizioni, legalmente raccolte nei tre mesi precedenti, fra i cittadini elettori.
2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale.
3. Se, prima dello svolgimento del Referendum propositivo, i competenti Organi del Comune abbiano provveduto sul medesimo oggetto, il Referendum è precluso.
4. Il Referendum propositivo è ritenuto valido se ha partecipato alle votazioni la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
5. Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento dell'indizione del referendum.

Art. 68
Il Referendum abrogativo

1. Il Referendum abrogativo può essere proposto, sulle materie non escluse dal successivo art. 70, dal 20% degli aventi diritto al voto.
2. Il Referendum abrogativo può essere proposto non prima di 90 giorni e non oltre i 180 giorni dalla data di emanazione dell'atto oggetto di referendum.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. La competenza sulla legittimità del quesito referendario è affidata al Comitato dei Garanti di cui al successivo art. 69.
5. Il Referendum abrogativo è ritenuto valido se ha partecipato alle votazioni la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
6. Nel caso di validità del Referendum abrogativo, il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione entro 45 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

Art. 69
Procedura attuativa dei referendum

1. La valutazione sulla proponibilità dei quesiti referendari è affidata al Comitato dei Garanti, presieduto dal Segretario Generale del Comune e composto da due membri nominati dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto ed indicazione di un solo nominativo, che siano in possesso di qualificate esperienze giuridico-amministrative almeno quinquennali, che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e che siano residenti nel Comune. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'Amministrazione Comunale.
2. Entro novanta giorni dal proprio insediamento, che avverrà entro trenta giorni dal deposito degli atti relativi alla proposta referendaria presso la Segreteria del Comune, il Comitato dei Garanti valuterà sia l'ammissibilità dei quesiti che la legittimità della procedura seguita con la convalida delle firme raccolte.
3. L'effettuazione del referendum è demandata al Sindaco, che con ordinanza fissa i giorni per una data ricadente non prima di sessanta e non oltre novanta giorni dalla ultimazione delle operazioni del Comitato dei Garanti, previa deliberazione di indizione del Consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 70
Limiti ai referendum

1. Il Referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di Statuto e di Regolamenti interni, piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari statali e regionali.
3. Il referendum non può inoltre essere ammesso su materie in contrasto con la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
4. Una proposta di referendum che non sia stata ritenuta ammissibile non può essere ripresentata prima di un anno. Il referendum non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell'ambito della medesima consiliatura.
5. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di un altro precedente referendum comunale, né può svolgersi in coincidenza con altra operazione elettorale.
6. Nel caso siano proposti più referendum ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 69, gli stessi devono svolgersi cumulativamente in una unica tornata annuale.
7. Una proposta di referendum che non sia stata accolta dal corpo elettorale non può essere ripresentata se non dopo un quinquennio.

Art. 71
Commissione comunale per il "referendum"

1. Il Consiglio comunale, dopo l'approvazione del presente Statuto e poi all'inizio di ogni mandato

amministrativo, nomina la Commissione comunale per il "referendum", che si compone di un Consigliere per ogni gruppo consiliare costituito, integrandola di volta in volta con il primo firmatario o un delegato per ogni proposta referendaria.
2. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente. Ove questi sia assente, presiede il Consigliere comunale più anziano di età.
3. Svolge le funzioni di segretario un dirigente o un funzionario comunale appositamente delegato.

Art. 72
Compiti della Commissione

1. Detta Commissione ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni elettorali, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto, di scrutinio e di verifica ed, infine, di esprimersi su eventuali proposte e reclami, pervenuti entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati, relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.
2. Le operazioni di voto saranno limitate a un solo giorno festivo dalle ore 7 alle 22.
3. I risultati del "referendum" sono validi se alla consultazione ha partecipato almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto.

Art. 73
Atti conseguenti al risultato del "referendum"

1. Entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato, cui provvederà il Sindaco con pubblico manifesto, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con rigorose motivazioni dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La mancata convocazione del Consiglio comunale, entro i termini sopra fissati, comporta l'automatica accettazione del risultato referendario ed è fatto obbligo al Sindaco di assumere ogni adempimento necessario all' attuazione dello stesso.

Art. 74
Norme di rinvio

1. Il Regolamento disciplinerà, in dettaglio, i termini di pubblicazione dei manifesti, lo svolgimento della campagna elettorale, il numero dei seggi elettorali e la loro composizione, le caratteristiche delle schede di votazione e quant'altro è necessario alla consultazione referendaria.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite dallo Stato per la disciplina delle operazioni di svolgimento dei "referendum" popolari.

Art. 75
Stanziamento di spesa per lo svolgimento di "referendum"

Nel bilancio di previsione annuale sarà previsto congruo stanziamento di spesa per l'eventuale svolgimento di "referendum", comprese le presumibili spese per i compensi da corrispondere ai componenti del Comitato dei Garanti, come da precedente disposizione del presente Statuto.

CAPO IV
LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 76
Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune di Brindisi informa la propria attività amministrativa a principi di imparzialità, di trasparenza, di pubblicità, di partecipazione, di collaborazione e di semplificazione delle procedure. Per attuare questi principi è assicurata la libera circolazione delle informazioni, la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo ed è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità, volti a garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono disciplinati da apposito regolamento sul procedimento amministrativo da approvarsi da parte del Consiglio comunale.

Art. 77
Partecipazione al procedimento

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, anche secondo i principi stabiliti dalla legge regionale 13 luglio 2017 n. 28.
2. I portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 78
Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria.

CAPO V
L'AZIONE POPOLARE

Art. 79
L'azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è sempre tenuta a verificare se sussistono i motivi e le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente entro i termini di legge.
3. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione

popolare o di aderire all'azione medesima, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno promosso l'azione.

4. Nell'ipotesi in cui la Giunta non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere direttamente l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
5. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall' elettore.

CAPO VI
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 80
Diritto di accesso

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il regolamento determina altresì le modalità per l'accesso agli atti, nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti.
3. Il regolamento detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso e la messa a disposizione di tutti gli strumenti che si riterranno utili.
4. Agli interessati dovrà essere garantita la conoscenza dell'iter delle pratiche amministrative e il nominativo del responsabile della procedura.

Art. 81
Semplificazione dell'attività amministrativa

Lo snellimento procedurale, la riduzione del sistema dei vincoli, l'approvazione di testi regolamentari unici o coordinati, l'abrogazione di norme regolamentari non più attuali, l'uso di un linguaggio comprensibile e di disposizioni chiare e, in genere, l'adozione sistematica di misure attive di semplificazione sono obiettivi fondamentali dell'Amministrazione comunale, da affermare concretamente in ogni sua espressione, ed un valore anche economico per i cittadini e per le imprese.

CAPO VII
GARANTE PER I DIRITTI DELLA PERSONA DISABILE

Art. 82
Garante per i diritti della persona disabile

1. E' istituito il Garante della persona disabile al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone disabili.
2. Il Garante svolge la propria azione nei confronti delle persone disabili che siano domiciliate o residenti nel Comune di Brindisi in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale.
3. La nomina, il funzionamento del garante ed i profili procedurali relativi l'attività dal medesimo esercitata, sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 83
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con altri Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 84
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con gli altri enti locali ed altri Enti Pubblici a ciò autorizzati, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione e lo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con potere decisionale pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. Ulteriori eventuali rappresentanti del Comune, previsti dallo statuto del consorzio, saranno designati dal Consiglio comunale.

Art. 85
Accordi di programma

1. Ai fini della stipula di accordi di programma, quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo convocando i rappresentanti delle Amministrazioni interessate.
2. L'adesione ad accordi di programma promossi da altre Amministrazioni è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune.
3. E' in ogni caso richiesta la deliberazione del Consiglio per la stipulazione di accordi la cui esecuzione comporti sostanziali modifiche a deliberazioni già adottate o da cui derivino impegni che implichino la competenza del Consiglio medesimo.

Art. 86
Conferenza dei servizi

1. La conferenza dei servizi è costituita dalla consultazione collettiva di enti pubblici, organizzazioni sindacali, categorie economiche, ordini professionali, organizzazioni di volontariato, associazioni, gruppi di cittadini e forze sociali interessati per il confronto e l'espressione di pareri su provvedimenti o interventi di competenza dell'Amministrazione.
2. Il Sindaco convoca e presiede la seduta per la verifica dello stato dei servizi di più rilevante interesse per la comunità al fine di favorirne la programmazione e il coordinamento.

3. Il Consiglio comunale disciplina con provvedimento generale il carattere permanente di conferenze di servizi su materie specifiche definendo l'oggetto, il funzionamento, le modalità di espressione di pareri, l'informazione sui risultati, i soggetti obbligatoriamente partecipanti.

TITOLO V
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON STATO, REGIONE E PROVINCIA

Art. 87
Rapporti con lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuitigli dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale Ufficiale di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni delegate dallo Stato, che deve assicurare la copertura dei relativi oneri.

Art. 88
Rapporti e collaborazione con la Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultino corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che deve assicurare la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, sociale, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 89
Rapporti e collaborazione con la Provincia

1. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, come in quello sociale, culturale e sportivo.
3. Per la gestione di tali attività e opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali di servizi pubblici.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 90
Principi e criteri direttivi

1. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa in modo da conseguire i più elevati livelli di produttività.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di adeguarsi costantemente ai programmi approvati del Consiglio comunale ed ai piani operativi fissati dalla Giunta.
3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali ed i piani operativi proposti dalla Conferenza dei Dirigenti.
4. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono l'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati, che, secondo gli accordi di lavoro vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
6. L'organizzazione strutturale del Comune è aperta all'acquisizione di apporti specialistici esterni e risponde ad una logica unitaria delle attività programmate.
7. Il regolamento prevede e disciplina il coordinamento infrastrutturale mediante l'attivazione di gruppi assessorili, di conferenze periodiche interdisciplinari con la partecipazione del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Art. 91
Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Il Comune disciplina, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo precedente e degli accordi nazionali di lavoro per il personale degli Enti locali, con apposito regolamento:

a) L'organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) la dotazione organica del personale;
c) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;
d) le procedure per il reclutamento del personale;
e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne;
f) le attribuzioni ai Dirigenti di responsabilità gestionale non comprese nello Statuto e necessarie per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi del Comune;
g) le modalità dell'attività di coordinamento fra il Segretario Generale e i Dirigenti;
h) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato;
i) le norme di contenuto sociale;
j) le unità organizzative responsabili delle istruttorie procedimentali e i responsabili del procedimento.

Art. 92
Il Segretario Generale

1. Il Comune ha un Segretario Generale, dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei

Segretari comunali e provinciali, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico.

2. Le attribuzioni e le responsabilità del Segretario Generale sono stabilite dalla legge dello Stato, dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 93
Il Vice Segretario Generale

1. Il Sindaco può conferire l'incarico di Vice Segretario Generale ad un Dirigente Amministrativo in servizio di ruolo per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale e per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.
2. Al Vice Segretario Generale spettano, oltre ai compiti di cui al comma precedente, quelli di direzione e titolarità di una struttura della massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffici, ed attinenti alle funzioni amministrativo-istituzionali degli organi collegiali e degli affari generali.

Art. 94
Dirigenza

1. I dirigenti organizzano e dirigono le strutture operative alle quali sono preposti; studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico - amministrativa, economico - sociale e tecnico - scientifica attinenti alle materie di competenza; elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari.
2. A ciascun dirigente è attribuito, in relazione alle posizioni organizzative dell'Ente, uno degli incarichi di funzione dirigenziale, così come disciplinati dal contratto di tempo in tempo vigente e relativo all'autonoma area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale. La Giunta comunale determinerà il valore (in termini economici) e, quindi, la misura dell'indennità di posizione da riconoscere a ciascun dirigente in relazione alla funzione allo stesso conferita e nel rispetto dei limiti stabiliti dal contratto nazionale di lavoro. Sempre la Giunta comunale definirà idonei sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati della gestione avvalendosi dei nuclei di valutazione o organi di controllo interno, da istituire ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n°165/2001.
3. Competono altresì ai dirigenti:
   a) l'amministrazione, in relazione agli atti programmatici, degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni delle strutture organizzative cui sono preposti. Quanto sopra, nei modi e nelle forme disciplinati dal regolamento di contabilità dell'Ente.
   b) l'adozione di atti di rilevanza esterna che la legge, lo Statuto e i regolamenti espressamente non riservino agli organi istituzionali;
   c) l'esecuzione nell'ambito delle materie di competenza, delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e la firma dei relativi atti:
   d) l'emanazione, nell'ambito della struttura cui sono preposti, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;
   e) la partecipazione ad organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno all'Amministrazione;
   f) la presidenza delle aste, delle licitazioni private e delle commissioni di gara, nonché la Presidenza delle Commissioni di concorso per il reclutamento del personale, nel rispetto delle norme statali, regionali e regolamentari vigenti.
   g) la stipula dei contratti, sia in forma pubblica -amministrativa che per scrittura privata, nei quali l'Ente è parte e ne ha interesse;
   h) l'obbligo di esprimere il parere sulle proposte di deliberazione, che non siano meri atti di indirizzo;

i) la facoltà di assegnare a sé o ad altro dipendente addetto alla struttura cui sono preposti la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento relativo ad atti di competenza.

4. Competono, altresì, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n° 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni:
   a) l'elaborazione, d'intesa con l'Amministrazione, di programmi e proposte di provvedimenti concernenti le attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune;
   b) la responsabilità della gestione finanziaria (nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità), tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno, non riservati dalle norme legislative, statutarie e regolamentari alla competenza degli organi istituzionali dell'Ente;
   c) la responsabilità dell'attività svolta dai servizi e dagli uffici, alla cui direzione sono preposti, e della realizzazione dei programmi e dei progetti definiti e stabiliti d'intesa con gli organi elettivi del Comune;
   d) la responsabilità delle decisioni organizzative e di gestione del personale loro affidato, l'esercizio dei poteri di gestione tecnica ed amministrativa delle strutture operative, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo all'interno delle predette strutture di propria competenza;
   e) l'esercizio di funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, mediante anche la verifica periodica sia dei carichi di lavoro e della produttività riferiti ad ogni singolo dipendente, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di categoria aziendali, sia della presenza in servizio di ogni singolo dipendente; l'adozione degli atti ritenuti necessari nei confronti del personale, ivi compresi quelli conseguenti alla verifica di insufficiente rendimento, di eventuali situazioni di esubero, nonché di mancato rispetto dell'orario di lavoro e dei doveri d'ufficio;
   f) l'individuazione, in base alle norme vigenti, dei responsabili dei procedimenti amministrativi e/o tecnici facenti capo ai servizi e/o uffici di competenza, nonché la verifica del rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche su richiesta di terzi interessati;
   g) la facoltà di adibire, per constatate esigenze di funzionalità dei servizi, le unità lavorative, ivi preposte, allo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi e dei risultati di lavoro, ossia ai compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero occasionalmente, ove possibile con criteri di rotazione, a compiti o mansioni immediatamente inferiori rispetto a quelli inerenti la qualifica funzionale posseduta, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico;
   h) la valutazione, agli effetti della determinazione dei trattamenti economici accessori, dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente ai fini della produttività e del rendimento dei servizi, nonché dello svolgimento effettivo di attività disagiate, pericolose o dannose per la salute o di quant'altro possa determinare il diritto alla corresponsione del salario accessorio, nell'ambito dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva a livello decentrato;
   i) la responsabilità della elaborazione delle proposte di provvedimenti relativi alla attribuzione dei trattamenti economici accessori in favore del personale addetto ai servizi e/o uffici di competenza, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
5. Competono, infine, ai Dirigenti le altre responsabilità gestionali attribuite dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti collettivi vigenti.

Art. 95
Incarichi di dirigenza e di collaborazione esterna

1. I posti di Dirigente a tempo indeterminato sono coperti per pubblico concorso secondo le normative vigenti.
2. Il Comune, per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di

alta specializzazione, può procedere all'assunzione di personale mediante contratto a tempo determinato, fermi i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il contratto non può avere una durata, comunque, superiore a un mandato elettivo del Sindaco.

3. Il trattamento economico spettante al dirigente viene disciplinato dal contratto nazionale di lavoro vigente.
4. Il contratto individuale di lavoro da stipulare tra il Comune e i dirigenti sarà sottoscritto dal Segretario Generale.

Art. 96
La Conferenza dei Dirigenti

1. E' istituita la Conferenza dei Dirigenti.
2. La Conferenza dei Dirigenti è presieduta e convocata dal Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché dal Segretario Generale, per quanto di competenza, ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dell'Ente.
3. La Conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni della organizzazione del lavoro.
4. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedano l'intervento di più aree funzionali, il Segretario Generale convoca una Conferenza dei Dirigenti dei settori.
5. I verbali delle riunioni presiedute dal Segretario Generale sono da questi trasmessi alla Giunta.

Art. 97
Responsabilità dei Dirigenti

1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativo - contabile per tutti gli impiegati civili dello Stato, i Dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni sottoposte al Consiglio comunale ed alla Giunta.
2. Essi sono, altresì, responsabili direttamente della regolarità tecnica, contabile, amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione agli obiettivi dell'Ente, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e degli uffici e delle attività cui sono preposti.
3. Sono, ancora, responsabili dell'osservanza delle direttive generali, dei programmi formulati dagli organi competenti e regolarmente finanziati in termini di giuridica concretezza economica, nonché del rispetto dei termini degli adempimenti procedimentali.
4. I risultati negativi eventualmente rilevati sull'organizzazione del lavoro e nella attività dell'ufficio o il mancato raggiungimento parziale o totale di determinati obiettivi, con riferimento ai programmi previsti di cui al precedente comma, costituiscono elementi negativi valutabili sia ai fini dell'incarico di direzione delle aree funzionali, sia per l' avvio di formali contestazioni degli addebiti e dei consequenziali provvedimenti.

Art. 98
Attività lavorativa esterna

I dipendenti comunali non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dal Comune. Per incarichi retribuiti si intende tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto sotto qualsiasi forma un compenso. La relativa disciplina è stabilità nell'apposito Regolamento.

TITOLO VII
I SERVIZI PUBBLICI

Art. 99
I servizi pubblici comunali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali di rilevanza economica e privi di rilevanza economica secondo la disciplina normativamente dettata e allo stato prevista rispettivamente dagli artt. 113 e 113 bis del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.
4. La gestione dei servizi pubblici è uniformata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità per la più adeguata realizzazione delle esigenze dei cittadini.

Art. 100
Le Aziende speciali

1. Il Comune può avvalersi, per la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, dell'Ente strumentale Azienda speciale, secondo la disciplina normativamente dettata, allo stato, dall'articolo 114 del d. lgs. 267/2000 e s.m.
2. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale e con le modalità stabilite dall'art. 59 del presente Statuto. Non possono essere nominati alle cariche predette i Revisori dei conti, coloro che ricoprono nel Comune la carica di consigliere comunale. Sono inoltre esclusi dalle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali comunali. Non possono, altresì, essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. I soggetti da nominare devono essere scelti tra i cittadini che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale.
4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le Aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina la finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
7. Lo statuto delle Aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggiore consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Art. 101
Le Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica il Consiglio comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale e con le modalità stabilite dall'art. 59 del presente Statuto.
4. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale della stessa, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso o delegando alle funzioni un funzionario comunale inquadrato nella categoria D.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dallo statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
8. La costituzione delle "Istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

TITOLO VIII
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 102
Beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civili sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari.

Art. 103
Gestione e conservazione del patrimonio

1. La Giunta sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verifichino nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza e l'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità é attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La Giunta designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, di propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

Art. 104
Bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il Bilancio Pluriennale e quello annuale, predisposti dalla Giunta, sono consegnati ai consiglieri comunali ed al Collegio dei Revisori, secondo la tempistica stabilita dal Regolamento di Contabilità.
3. Con il Bilancio di previsione il Consiglio, nell'ambito della sua funzione di indirizzo e programmazione, assegna i mezzi finanziari ai servizi, la cui ulteriore specificazione spetterà poi alla Giunta in sede di approvazione del PEG.
4. Della programmazione di Bilancio è parte il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sarà verificato in corso di gestione e a fine esercizio.

Art. 105
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al bilancio di previsione, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, che é riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed é suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento inclusi nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzare l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuali e pluriennali. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

Art. 106
Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi.
3. La Giunta assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 107
Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali. statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui al precedente comma.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore e sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 108
Revisori dei conti

1. La nomina, la composizione, il funzionamento, la durata in carica, le ipotesi di revoca e di cessazione, e la conseguente sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori sono disciplinati dalla legge.
2. Le funzioni del Collegio dei Revisori sono anch'esse disciplinate dalla Legge e dalle specificazioni ed integrazioni contenute nel Regolamento di Contabilità dell'Ente.
3. In occasione della discussione di determinati argomenti, i Revisori possono essere invitati dal Sindaco ad assistere alle sedute della Giunta, nonché, dal Presidente del Consiglio, ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio è tenuto ad invitarli, qualora lo richiedano il Sindaco o un terzo dei Consiglieri Comunali.

Art. 109
Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione.
2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro il termine, stabilito dal regolamento di contabilità.
3. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Comune è tenuto a mantenere sul proprio sito internet istituzionale una sezione dedicata ai bilanci, in cui dovrà pubblicare, immediatamente dopo l'approvazione, la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.

Art. 110
Contratti

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del

procedimento di spesa indicante:
   a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
   b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
   c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. La stipulazione dei contratti compete al Dirigente individuato dal regolamento di cui all'art. 105, mentre la rogazione dei contratti compete al Segretario Generale.

Art. 111
Il controllo della gestione

1. E' attivato il controllo di gestione all'interno del Comune di Brindisi.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e di eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

Art. 112
Servizio di Tesoreria e di riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un Istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune, previo esperimento di apposita gara, con i criteri e le modalità previsti dalle norme vigenti in materia.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima decennale.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili, secondo le disposizioni stabile dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo di concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportino maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 113
Le norme in materia di finanza e di contabilità

Le materie relative alla finanza ed alla contabilità sono riservate alla Legge dello Stato, salvo quanto previsto

dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

Art. 114
Adeguamento dell'ordinamento comunale alla legislazione sopravvenuta

1. Spetta al Consiglio comunale deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dall'Unione europea, adeguando e adottando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.
2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 agosto 2000 e delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello Statuto stesso.
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti del Comune devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.
4. Con funzioni istruttorie e redigenti é istituita una apposita Commissione speciale, composta secondo le previsioni contenute nel regolamento del Consiglio, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 115
Fonti di interpretazione e di applicazione delle leggi e dei regolamenti

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e al Segretario Generale, per l'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative e regolamentari.
2. Nell'ambito delle proprie funzioni, compete al Segretario Generale emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge, statutarie e regolamentari. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, tali atti possono essere emanati dai dirigenti responsabili dei servizi.

Art. 116
Regolamento dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza, positivi e negativi, sia reali che virtuali, sorti tra Dirigenti responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento del Segretario Generale.
2. Ove il conflitto riguardi anche il Segretario Generale, esso viene risolto dalla Giunta.
3. Spetta al Consiglio comunale, anche avvalendosi di apposita commissione, all'uopo costituita o individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra organi elettivi e burocratici. I conflitti di competenza tra Sindaco e Assessori o tra Assessori sono risolti dalla Giunta.
4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione, sentite tutte le parti coinvolte.

Art. 117
Norme finali

1. I Regolamenti comunali vigenti devono essere adeguati alle norme dello Statuto entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Trascorso inutilmente il termine predetto, cessano di avere vigore le norme dei regolamenti comunali incompatibili con lo Statuto.

Art. 118
Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, affisso all'Albo Pretorio del Comune, per trenta giorni consecutivi, e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
3. La Giunta promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1	Il Comune	pag. 1
Art. 2	Territorio e Popolazione	pag. 1
Art. 3	Sede, Gonfalone, Stemma	pag. 2
Art. 4	Lo Statuto	pag. 2
Art. 5	I principi di azione	pag. 2
Art. 6	Funzioni	pag. 3
Art. 7	Servizi Sociali	pag. 4
Art. 8	Sviluppo economico	pag. 4
Art. 9	Assetto e utilizzazione del territorio	pag. 5
Art. 10	I regolamenti	pag. 5
Art. 11	L'attività amministrativa	pag. 6
Art. 12	La programmazione	pag. 6
Art. 13	Informazione e Albo Pretorio	pag. 6
Art. 14	Consiglio Comunale dei Ragazzi	pag. 7

TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO

Art. 15	Gli Organi di governo	pag. 7

CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16	Articolazione interna del Consiglio comunale	pag. 7
Art. 17	Il Presidente del Consiglio	pag. 7
Art. 18	L'Ufficio di Presidenza	pag. 8
Art. 19	I Gruppi consiliari	pag. 9
Art. 20	La Conferenza dei capigruppo	pag. 9
Art. 21	Le Commissioni consiliari permanenti	pag. 9
Art. 22	Le Commissioni speciali	pag. 10
Art. 23	Prima adunanza	pag. 10

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 24	Prerogative del Consigliere comunale	pag. 11
Art. 25	Cessazione dalla carica di Consigliere	pag. 11
Art. 26	Consigliere Anziano	pag. 12
Art. 27	Elezione e durata in carica	pag. 12
Art. 28	Ruolo e competenze generali	pag. 12
Art. 29	Funzioni d'indirizzo politico - amministrativo	pag. 13
Art. 30	Funzioni di controllo politico - amministrativo	pag. 13
Art. 31	Gli atti fondamentali	pag. 14
Art. 32	Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune	pag. 14
Art. 33	Convocazione del Consiglio Comunale	pag. 15
Art. 34	Ordine del giorno e avviso di convocazione	pag. 15
Art. 35	Numero legale per la validità delle sedute	pag. 15
Art. 36	Numero legale per la validità delle deliberazioni	pag. 16
Art. 37	Delle votazioni	pag. 16
Art. 38	Pubblicità delle sedute	pag. 16
Art. 39	Verbale delle sedute	pag. 16
Art. 40	Regolamento del Consiglio Comunale	pag 17
	CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE	
Art. 41	Composizione della Giunta	pag. 17
Art. 42	Nomina degli Assessori	pag. 17
Art. 43	Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore	pag. 17
Art. 44	Anzianità degli Assessori	pag. 18
Art. 45	Durata in carica	pag. 18
Art. 46	Dimissioni degli Assessori	pag. 18
Art. 47	Revoca degli Assessori	pag. 18
Art. 48	Decadenza dalla carica di Assessore	pag. 18
Art. 49	Mozione di sfiducia	pag. 19
Art. 50	Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco	pag. 19
Art. 51	Attribuzioni della Giunta	pag. 19
Art. 52	Attività e funzionamento della Giunta	pag. 20
Art. 53	Adunanze e deliberazioni	pag. 20

Art. 54 Indennità pag. 21

CAPO IV – IL SINDACO

Art. 55 Funzioni pag. 21

Art. 56 Competenze in qualità di Capo dell'amministrazione pag. 21

Art. 57 Attribuzioni in qualità di Ufficiale di Governo pag. 22

Art. 58 Potere di ordinanza pag. 22

Art. 59 Nomina e revoca dei rappresentanti del Comune pag. 23

Art. 60 Deleghe pag. 23

Art. 61 Giuramento e distintivo pag. 23

Art. 62 Supplenza del Sindaco pag. 24

TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 63 Istituti pag. 24

CAPO II – INIZIATIVA POPOLARE E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Art. 64 L'iniziativa popolare pag. 24

Art. 65 Organismi di partecipazione e consultazione pag. 25

CAPO III – IL REFERENDUM

Art. 66 Il referendum consultivo pag. 25

Art. 67 Il Referendum Propositivo pag. 25

Art. 68 Il Referendum Abrogativo pag. 26

Art. 69 Procedura attuativa dei referendum pag. 26

Art. 70 Limiti ai referendum pag. 26

Art. 71 Commissione comunale per il "referendum" pag. 27

Art. 72 Compiti della Commissione pag. 27

Art. 73 Atti conseguenti al risultato del "referendum" pag. 27

Art. 74 Norme di rinvio pag. 27

Art. 75 Stanziamento di spesa per lo svolgimento di "referendum" pag. 28

CAPO IV – LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 76 Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo pag. 28

Art. 77 Partecipazione al procedimento pag. 28

Art. 78 Istruttoria pubblica pag. 28

CAPO V – L'AZIONE POPOLARE

Art. 79 L'azione popolare pag. 29

CAPO VI – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 80 Diritto di accesso pag. 29

Art. 81 Semplificazione dell'attività amministrativa pag. 29

CAPO VII – GARANTE PER I DIRITTI DELLA PERSONA DISABILE

Art. 82 Garante per i diritti della persona abile pag. 29

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 83 Convenzioni pag. 30

Art. 84 Consorzi pag. 30

Art. 85 Accordi di programma pag. 30

Art. 86 Conferenza dei servizi pag. 31

TITOLO V
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON STATO, REGIONE E PROVINCIA

Art. 87 Rapporti con lo Stato pag. 31

Art. 88 Rapporti e collaborazione con la Regione pag. 31

Art. 89 Rapporti e collaborazione con la Provincia pag. 31

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 90 Principi e criteri direttivi pag. 32

Art. 91 Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi pag. 32

Art. 92 Il Segretario Generale pag. 33

Art. 93 Il Vice Segretario Generale pag. 33

Art. 94 Dirigenza pag. 33

Art. 95 Incarichi di dirigenza e di collaborazione esterna pag. 35

Art. 96 La Conferenza dei Dirigenti pag. 35

Art. 97 Responsabilità dei Dirigenti pag. 35

Art. 98 Attività lavorativa esterna pag. 36

TITOLO VII
I SERVIZI PUBBLICI

Art. 99 I servizi pubblici comunali pag. 36

Art. 100 Le Aziende speciali pag. 36

Art. 101	Le Istituzioni	pag. 37

TITOLO VIII
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 102	Beni comunali	pag. 37
Art. 103	Gestione e conservazione del patrimonio	pag. 37
Art. 104	Bilancio di previsione	pag. 38
Art. 105	Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti	pag. 38
Art. 106	Le risorse per la gestione corrente	pag. 38
Art. 107	Le risorse per gli investimenti	pag. 39
Art. 108	Revisori dei conti	pag. 39
Art. 109	Rendiconto della gestione	pag. 39
Art. 110	Contratti	pag. 40
Art. 111	Il controllo della gestione	pag. 40
Art. 112	Servizio di tesoreria e di riscossione delle entrate	pag. 41

TITOLO IX
DISPOSIZIONE FINALI

Art. 113	Le norme in materia di finanza e di contabilità	pag. 41
Art. 114	Adeguamento dell'ordinamento comunale alla legislazione sopravvenuta	pag. 41
Art. 115	Fonti d'interpretazione e di applicazione delle Leggi e dei Regolamenti	pag. 41
Art. 116	Regolamento dei conflitti di competenza	pag. 42
Art. 117	Norme finali	pag. 42
Art. 118	Entrata in vigore	pag. 42

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

MONACO
FRANCESCO
03.09.2020
14:25:42
UTC